

QUESITI LEGALI IN MATERIA DI ELETTRONICA DI CONSUMO

Nel corso dell'anno, alcuni numeri di Marketplace sono dedicati all'esame di risposte a quesiti legali concernenti i prodotti di elettronica di consumo, fornite nell'ambito del servizio di consulenza legale gratuita che ANDEC riserva ai suoi associati. Anche in questo numero della rivista sottopongo pertanto alla vostra attenzione una selezione delle più recenti domande formulate dagli associati e delle correlative risposte fornite. Provenendo i quesiti dalle vicende e problematiche correnti delle aziende associate, ritengo che le risposte possano essere, come di consueto, di particolare e comune interesse.



MAURIZIO IORIO
Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

1. Domanda: requisiti di identificazione e tracciabilità del prodotto

Abbiamo intenzione di mettere sul mercato una nuova versione di un modello di apparecchio Tv; mentre il precedente modello è commercializzato con un certo nickname commerciale, che convenzionalmente chiameremo “**Apparecchio.O**” e un certo numero di modello: ad es. “123xabc”, la nuova versione sarà commercializzata con il nickname “**Apparecchio.O1**” e un diverso numero di modello: ad es. “456ydef”. Vorremmo tuttavia ottimizzare la scorta di materiali in magazzino e minimizzare i costi di produzione. A tal fine il modello “Apparecchio.O1”, pur essendo corredato di una sua documentazione tecnica propria così come di propri artworks (giftbox, labels, user manual, materiale di marketing), utilizzerà taluni materiali del precedente modello, riportanti la dicitura “Apparecchio.O”, ossia: scocche in plastica, sovra copertine del manuale utente, scatole cartonate di confezionamento, scheda tecnica prodotto. Vorremmo sapere se tale uso parziale di materiale riferito al precedente modello sia lecito o possa essere contestato dalle autorità di vigilanza.

Risposta:
Rispondo come segue al Suo quesito. Nel caso di specie, gli oneri posti in capo agli operatori economici possono essere sommariamente distinti secondo le tipologie di cui alla tabella n.1:
Orbene, purché **Apparecchio.O1** risponda in modo non equivoco ai requisiti formali e sostanziali di cui sopra, non mi sembra che ci siano problemi legali reali se anche vengono usate scocche in plastica, sovra copertine frontali del manuale utente, giftbox/scatole di cartonato che riportano solo la dicitura **Apparecchio.O** come nickname. L'importante è che tutte le informazioni sopra indicate e previste dalla legge

facciano in modo univoco riferimento a Apparecchio.O1.

Quanto alla scheda tecnica, questa deve essere in modo univoco riconducibile ad Apparecchio.O1. Ciò si può realizzare, come sopra ricordato, anche con un “numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la sua identificazione”, ossia che assicuri la corrispondenza della scheda tecnica a Apparecchio.O1. Prudenzialmente, nella manualistica del prodotto (possibilmente anche sull'imballaggio) aggiungerei inoltre, in evidenza, questa frase (ovviamente da adattare al caso concreto): “Si precisa che ogni dicitura, valutazione, attestazione, elemento di riferimento o identificazione del presente prodotto Apparecchio.O1, stampato o contenuto nel suo imballo, riportato sul suo manuale d'uso e/o riportato su qualsiasi parte dell'apparecchio stesso, si riferisce solo ed esclusivamente ad Apparecchio.O1, e ciò anche qualora fosse indicato esclusivamente “Apparecchio.O”.

2. Domanda: requisiti di identificazione e tracciabilità del prodotto

Come noto, tanto la normativa RAEE 2 tanto quella RoHS 2 prevede l'esclusione dal novero dei prodotti coperti delle “Apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo,

disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese”. Orbene, vorremmo capire esattamente a cosa si riferisce in quanto, nelle frequent answered questions ministeriali, si fa riferimento solamente e genericamente ad “apparecchiature realizzate al solo scopo di ricerca e sviluppo”.

Risposta:
Rientrano nella categoria delle apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo da Lei menzionata solo quegli apparecchi che non sono liberamente commercializzati, ma sono resi disponibili solo ed esclusivamente per la ricerca e lo sviluppo e non per altri usi. Un opuscolo emanato dal Ministero dell'Ambiente un paio di anni fa (https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/Ind_oper_applicaz_DL_49_2014.pdf) riporta i seguenti esempi (veda alla pag. 23): “Rientrano in tale definizione, e quindi sono escluse dal campo di applicazione, i prototipi e le apparecchiature realizzate al solo scopo di ricerca e sviluppo. Dispositivi quali centrifughe o di misura della pressione del sangue rientrano nel campo di applicazione se l'apparecchiatura è utilizzabile sia per la ricerca e sviluppo, sia come dotazione in ospedali, sia per scopi educativi”. Nelle FAQ della Commissione UE alla Direttiva RAEE 2 (veda alla pag. 11) (<https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/faq.pdf>), si illustra meglio quanto sopra riportato come segue:
“Examples of EEE that may benefit from this R&D exclusion include: · non-finished products such as prototype or sample/test EEE (these products are still part of the development and pre-production process and not marketed).

·In-house custom built ‘development vehicles’ used solely for the development, testing, validation and evaluation of such non-finished products, including the evaluation of regulatory compliance, product performance and determination of customer acceptability. This type of EEE belongs to the conceptual, developmental, design or pre-production stage and is as such designed for R&D use”.

3. Domanda: istruzioni d'uso che accompagnano il prodotto

Vorremmo sapere se, nel caso di un prodotto esclusivamente professionale coperto dalla normativa EMC ed LVD, sia possibile omettere il manuale di istruzioni completo in lingua italiana, includendo nella confezione un manuale solo in inglese, francese e tedesco e una versione semplificata del manuale in Italiano.

Risposta:
È vero che nel caso di specie, trattandosi di prodotto B2B, non si applica il codice del consumo (che prevede sempre le istruzioni in italiano e la presenza, quando ci sono avvertenze in lingua non italiana, di una versione in italiano con lettere aventi la medesima evidenza della versione in lingua “straniera”). Si applica tuttavia pur sempre la disciplina specifica di settore (EMC, LVD o, se applicabile, RED), che prevede quanto segue:
“*Il Fabbrikante deve accompagnare ogni apparecchio con (a) Istruzioni che ne consentano l'uso conforme ai fini a cui l'apparecchio è destinato e, (b) informazioni sulle precauzioni d'uso, ivi comprese precauzioni specifiche da adottare nell'assemblaggio, manutenzione ed uso*” (D. EMC , art. 7 .7 - art. 18 ; D. LVD Art. 6.7 ; D. RED art. 18. 8).
Nel caso dei prodotti soggetti alla D. EMC “... qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti essenziali ... non sia assicurata nelle zone residenziali, la relativa restrizione d'uso è chiaramente indicata, se del caso, anche sull' imballaggio” (D. EMC art. 18 . 2). Nel caso di prodotti soggetti alla D. RED , sono previste specifiche informazioni addizionali nel caso di “ ... apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio ...” (art. 10.8 , secondo cpv.). In ogni caso, tanto le istruzioni che le precauzioni d'uso devono esser redatte “in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori finali” (Cfr. D. EMC , art. 9.4.) ossia , nel caso dell'Italia, in lingua italiana, alla stregua di quanto previsto agli articoli 6 e 9 del Codice del Consumo, che non è soggetto a

deroga in questo caso . Si deve ritenere ad oggi che, a certe condizioni di base, le informazioni possano essere fornite in tutto o in parte anche con disegni, simboli o pittogrammi. In conclusione: la soluzione proposta (unire al prodotto una versione semplificata del manuale in Italiano) può essere accettata solo se vengono comunque garantiti i requisiti sopra indicati e previsti dalla normativa di settore: (a) Istruzioni che ne consentano l'uso conforme ai fini a cui l'apparecchio è destinato e (b) informazioni sulle precauzioni d'uso, ivi comprese precauzioni specifiche da adottare nell'assemblaggio, manutenzione ed uso.

4. Domanda: utilizzabilità in ambito UE di certificato rilasciato da laboratorio cinese e riferito al medesimo prodotto ma con altro marchio e numero di modello

Stiamo per immettere sul mercato europeo, col nostro marchio, un PED che è fabbricato in Cina da una ditta X e distribuita sempre in Cina da una seconda ditta Y; la nostra azienda si limita ad apportare modifiche puramente estetiche per customizzarla e ad apporvi il nostro marchio, col quale viene commercializzato nella UE.
L'apparecchio originale è stato certificato come conforme alla normativa CE applicabile da un laboratorio accreditato (tra le altre cose in Italia) e nel certificato compare come “ Applicant” la ditta Y e “Manufacturer” la ditta X. Considerato che nelle linee guida blu, il punto 3.1 esplicita chiaramente che i certificati necessari per dimostrare la conformità del prodotto non devono necessariamente essere a nome dell'operatore economico che immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, mi domandavo se fosse possibile utilizzare il certificato CE già presente per stilare la nostra dichiarazione di conformità; i problemi a quel punto sarebbero due:
1) Sul certificato CE compare un Applicant (la ditta cinese Y) differente dalla nostra azienda (che immette per prima sul mercato UE il prodotto) e che

compare come fabbricante nella nostra dichiarazione di conformità CE;

2) Supposto che il punto 1 non sia ostativo, come possiamo garantire la rintracciabilità (ovvero la catena di riferibilità) tra: dichiarazione di conformità CE, certificato di conformità CE e prodotto?

Risposta:

Si tratta di una questione che ricorre piuttosto frequentemente. In questi casi si pone la necessità di una dichiarazione di corrispondenza, da parte del laboratorio cinese, tra il modello certificato in Cina e il corrispondente modello di prodotto commercializzato in Italia dall'importatore. Tale dichiarazione, da richiedersi, appunto, al laboratorio cinese, è valida solo se quest'ultimo è riconosciuto reciprocamente a livello UE. Infatti il MISE accetta la dichiarazione di identità (da parte del responsabile del laboratorio cinese che ha emesso la certificazione di conformità CE) del modello "cinese" certificato CE, con quello commercializzato col proprio marchio dall'importatore/produttore italiano, solo se il laboratorio cinese è uno di quelli che beneficiano dell'accordo UE /CINA di mutuo riconoscimento reciproco dell'accreditamento di determinati laboratori.

Per maggior precisione: l'ente di accreditamento italiano Accredia è firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento Ilac per gli scopi di prova, taratura e ispezione. Gli accordi internazionali assicurano il riconoscimento dell'equivalenza delle attività di accreditamento svolte da tutti i membri firmatari all'interno del sistema di accreditamento internazionale gestito da Ilac.

Grazie agli accordi Ilac MRA, i rapporti di prova, i certificati di taratura e i rapporti di ispezione emessi dai soggetti accreditati dagli enti firmatari godono di un mutuo riconoscimento internazionale, che ne assicura la piena validità in tutti i principali mercati del mondo: <https://www.accredia.it/chi-siamo/rete-internazionale/>.

Ciò trova una conferma anche nel regolamento CE 765/2008 (art. 19.1, terzo cpv), ai sensi del quale "Qualora gli operatori economici presentino rapporti di prova o certificati di conformità rilasciati da un organismo accreditato di valutazione della conformità, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto di tali rapporti o certificati". "Esse cooperano con gli operatori economici" (art. 19, 2, secondo cpv); "eseguono i loro compiti in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi" (art. 19.4).

5. Domanda: riparabilità o meno in garanzia di prodotto non accompagnato né da garanzia, scontrino o dichiarazione del venditore

Un consumatore sostiene di avere acquistato circa un anno e mezzo fa un apparecchio Tv che importiamo in Italia e vendiamo con il nostro marchio da un rivenditore che nel frattempo ha chiuso la sua attività: egli ci chiede la riparazione in garanzia del prodotto, ma non dispone né di scontrino né, ovviamente, di una dichiarazione di vendita del negoziante; dopo essersi consultato col suo avvocato, ci ha presentato una "Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex Art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 "con cui dichiara di avere acquistato in una certa data l'apparecchio di cui trattasi dal rivenditore indicato e, sulla base di tale dichiarazione, insiste per ottenere la riparazione in garanzia. Vorremmo pertanto sapere se siamo effettivamente obbligati a intervenire gratuitamente in questo e altri simili casi che si potrebbero verificare.

Risposta:

L'interessato intende evidentemente fare valere la garanzia convenzionale fornita volontariamente dall'importatore/produttore (ossia dalla vostra società). La diversa garanzia legale, infatti, può essere esercitata solo nei confronti del venditore diretto che, a quanto riportato, non esiste neppure più, non certo nei confronti della Vostra azienda.

A tal fine, l'interessato deve fornire la prova su cui fonda il suo diritto (art. 2697, 1° comma. cc), ossia deve dimostrare di avere a suo tempo acquistato dal rivenditore l'apparecchio di cui trattasi accompagnato da una vostra valida garanzia che assicuri fino alla data odierna la garanzia convenzionale a vostro carico.

Tale prova non è sicuramente fornita dalla semplice dichiarazione unilaterale dell'interessato, che di per sé nulla prova; vale la pena di ricordare che la "dichiarazione sostitutiva di certificazione" ex art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, prodotta e invocata dall'acquirente, si riferisce all'autocertificazione (tra l'altro rivolta a enti pubblici) di ben altre circostanze di stato e amministrative, che nulla hanno a che fare con l'acquisto o meno di un prodotto, né con la circostanza che il medesimo fosse accompagnato da una vostra garanzia convenzionale. Con la summenzionata dichiarazione, in altri termini, l'interessato non ha minimamente assolto all'onere della prova che sta a suo carico.

Altra cosa (su cui Andec ovviamente non si pronuncia) è l'e-

ventuale disponibilità alla riparazione gratuita per meri motivi di immagine commerciale del vostro marchio, che la vostra società potrebbe decidere di effettuare volontariamente nel caso di specie.

6. Domanda: conservazione delle dichiarazioni di conformità

La nostra azienda conserva le dichiarazioni di conformità in formato cartaceo e le conserva per dieci anni.

Vorremmo sapere se tale durata è conforme alla prescrizione di legge e se potremmo conservare i file solo in formato elettronico, evitando di stampare tutto. Vorremmo inoltre sapere se la dichiarazione di conformità di cui alla normativa RED, da rendere scaricabile tramite Internet, può essere sottoscritta con firma digitale.

Risposta:

Le normative di settore di interesse per i prodotti di CE (direttive EMC, LVD, RED, attuate in Italia con: Dlgs 80/2016; Dlgs. 86/2016; Dlgs 128/2016) prevedono che il produttore conservi sia la dichiarazione di conformità che la documentazione tecnica afferente ogni prodotto per dieci anni da quando il prodotto è stato immesso nel mercato (UE).

Consiglio di conservarla anche più di tale termine, in quanto potrebbe essere necessario produrla nel caso di contenzioso su pretesa difettosità del prodotto venduto.

Nulla osta a conservarla telematicamente: tuttavia, su richiesta, può essere necessario fornire una copia firmata in originale della Dichiarazione di Conformità. L'importatore deve assicurarsi che il produttore abbia a disposizione (e sia in grado di fornirgli) la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per il periodo previsto.

Quanto alla possibilità di sottoscrivere con firma digitale la dichiarazione di conformità, la risposta è positiva, come recentemente confermato ad Andec dal MISE (che ha interpellato in proposito la Commissione Europea), a seguito di uno specifico quesito posto dall'associazione.